C11880 - CEF WIND ENERGY/PIANO SAN BIAGIO WIND FARM
Provvedimento n. 24185

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 gennaio 2013;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società CEF Wind Energy BV, pervenuta in data 31 dicembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

LE PARTI

CEF Wind Energy BV (di seguito, CEF) è una società di diritto olandese che detiene partecipazioni in società attive nel settore della produzione di energia elettrica, con particolare riferimento all'energia eolica. CEF è controllata dal gruppo bancario BNP Paribas, attivo a livello mondiale nell'asset *management*.
Nel 2011 il fatturato consolidato realizzato, a livello mondiale, da BNP Paribas è stato pari a circa 42,3 miliardi di euro, di cui circa *[3-4]*[1] miliardi di euro in Italia.

Piano San Biagio Wind Farm S.r.l. (di seguito, Piano San Biagio) è una società titolare dell' autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica a fonte eolica situato in provincia di Crotone. Il capitale di Piano San Biagio è detenuto interamente da SECI Energia S.p.A., società anch'essa attiva nel settore delle energie rinnovabili.
Piano San Biagio non ha ancora generato alcun fatturato.

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione da parte di CEF del 60% del capitale sociale di Piano San Biagio.
Sulla base del patto parasociale sottoscritto dalle parti, la gestione della società *target* è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, di cui due, fra cui il consigliere delegato, nominati da CEF, ed uno, che ricoprirà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, designato da SECI.
Ai sensi dell'articolo 4.7 del patto parasociale, l'approvazione del *budget* annuale e del *business plan*, come pure le decisioni in materia di acquisti, cessioni e investimenti che determinano i) il superamento di una soglia di 50.000 euro a livello di singola transazione, e ii) il superamento di una soglia di 100.000 euro per l'insieme delle operazioni concluse nell'ambito del medesimo esercizio finanziario, debbono essere adottate dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole di tutti gli amministratori in carica, ivi compreso quindi anche l'amministratore designato da SECI.
Ne discende dunque che l'operazione in esame comporta, da parte di CEF, l'acquisizione del controllo congiunto di Piano San Biagio.

QUALIFICAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

L'operazione in esame riguarda l'attività di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare da fonte eolica, che rientra nell'ambito del più ampio settore della generazione di energia elettrica da fonti sia tradizionali sia rinnovabili. L'energia elettrica generata in Italia e quella importata definiscono, dal lato merceologico, l'offerta all'ingrosso di energia destinata alla copertura del fabbisogno nazionale e quindi il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso.
Dal punto di vista geografico, il mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica è di dimensioni sovraregionali, sulla base di una suddivisione in macrozone (Nord, Sud, Sicilia e Sardegna) dettata sia da vincoli di

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni]*

trasmissione che da differenze nella struttura dell'offerta, che si riflettono in differenze stabili nei prezzi di vendita dell'energia elettrica[2]. In considerazione della localizzazione dell'impianto fotovoltaico di cui è titolare la società *target*, il mercato geografico è quello della macrozona Sud.

Effetti dell'operazione

Nella Macrozona Sud, il gruppo BNP Paribas è già attivo e detiene, indirettamente, una quota di mercato, in termini di capacità installata, inferiore al punto percentuale, che rimarrà tale anche a seguito dell'operazione in esame. Ne discende che l'operazione comunicata non è idonea a modificare in maniera sostanziale le condizioni concorrenziali presenti nel mercato di riferimento.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

[2] *[Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, febbraio 2005, in Boll. n. 6/05.]*